



REGOLAMENTO

per l'attuazione delle attività di previdenza

TITOLO I ISCRITTI

CAPO PRIMO ISCRITTI

Articolo 1 Iscritti all'Ente

- 1.** Gli psicologi iscritti agli Albi degli Ordini regionali e provinciali, nelle Sezioni A e B, i quali esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente di previdenza pensionistica per la categoria degli Psicologi, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 103/96, appreso denominato «Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi».
- 2.** L'obbligo di iscrizione insorge quando vi sia il conseguimento di reddito di attività professionale di qualsiasi tipo le cui prestazioni richiedano l'iscrizione all'Albo professionale.
- 3.** Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente di previdenza, di cui al comma 1, anche gli psicologi che esercitino l'attività autonoma di libera professione nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.
- 4.** Gli psicologi in possesso dei requisiti di cui al presente articolo ancorché già pensionati sono obbligatoriamente iscritti all'Ente.

- 5.** Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Ordine e siano versati all'Ente i relativi contributi soggettivi ed integrativi minimi, nonché di maternità. L'iscritto che per un anno solare non produce reddito professionale può chiedere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la cancellazione dall'Ente con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, a condizione che il professionista non abbia goduto nello stesso periodo di prestazioni assistenziali erogate dall'Ente.
- 6.** Non comportano soluzione di continuità nell'iscrizione, anche in assenza di versamento di contributi e purché sia mantenuta l'iscrizione all'Ordine, i periodi di inattività professionale per l'intero anno di riferimento dovuti ad inabilità, debitamente provata, per malattia, maternità o altre cause previste dalla normativa vigente.
- 7.** È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti all'Albo o la cui iscrizione sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi di cui al capo secondo eventualmente versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi.
- 8.** La cancellazione ovvero la radiazione dall'Ordine comporta la perdita del diritto di iscrizione all'Ente.
- 9.** I soggetti iscritti anche in altri albi professionali, i cui redditi da attività autonoma sono legittimamente assoggettati a contribuzione in favore di altra cassa professionale, che intendono esercitare la facoltà di non iscrizione all'Ente devono presentare apposita dichiarazione sottoscritta ai sensi di legge.

Articolo 2

Modalità di iscrizione all'Ente

- 1.** Ai fini dell'iscrizione all'Ente, i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 3 sono tenuti a presentare i seguenti documenti:
 - a) certificato di nascita
 - b) certificato di residenza
 - c) stato di famiglia
 - d) codice fiscale
 - e) certificato di iscrizione all'Ordine

In luogo dei documenti di cui ai punti a, b, c, d, e, potrà presentarsi dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/01/1968, n. 15.

Si dovrà inoltre presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della sopracitata Legge, attestante la data di conseguimento di reddito di cui al precedente art. 1, comma 2».

2. L'iscrizione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla insorgenza dei requisiti.

2bis. L'omessa iscrizione all'Ente entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione pari a 100,00 euro. Tale sanzione viene ridotta a 20 euro ove l'iscrizione intervenga entro il 30 marzo dell'anno successivo alla data di insorgenza dei requisiti, ferma restando l'applicabilità del sistema sanzionatorio previsto dai successivi articoli 10 e 11.

3. La certificazione di iscrizione o cancellazione dall'Ordine si acquisisce direttamente dagli Ordini regionali e provinciali.

CAPO SECONDO CONTRIBUTI

Articolo 3

Contributo soggettivo obbligatorio

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto di cui all'art. 1 è pari ad una percentuale di non meno del 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo svolto anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, così come definito al precedente art. 1, commi 1 e 3, prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali successive definizioni ai fini dell'IRPEF secondo il disposto dell'art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

1bis. Nel rispetto della contribuzione percentuale soggettiva minima, il contributo obbligatorio dovuto all'Ente è commisurato alla percentuale del 10%. Tale percentuale potrà essere volontariamente aumentata dall'iscritto, con incrementi in unità di punto percentuale, fino all'aliquota massima del 20% con specifica opzione da esprimere ogni anno contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo art. 11, comma 1, del presente Regolamento e con validità per il solo anno di riferimento della predetta dichiarazione.

2. Il reddito di cui al comma 1 sottoposto a contributo non può, comunque, essere superiore al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della Legge n. 335/95 ed eventuali successive modificazioni, ed è annualmente rivalutato sulla base della variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

3. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di 780,00 euro (settecentottanta/00). Su richiesta documentata dell'interessato il contributo minimo è ridotto del 50% per gli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n.103/96, anche in caso di rapporto di lavoro part-time.

3bis. Per gli ultracinquantasettenni titolari di pensione erogata da altro ente di gestione previdenziale obbligatoria e per gli iscritti di cui al successivo articolo 6, comma 3, il contributo minimo di cui al precedente comma è ridotto nella misura del 50% su istanza dell'interessato.

Per l'anno di decorrenza della pensione trova applicazione, in relazione al versamento della contribuzione soggettiva, il criterio di frazionabilità di cui al successivo art. 5.

4. Per coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.1, comma 6, per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare, il contributo minimo di cui al precedente comma è ridotto nella misura del 50%, su istanza documentata dell'interessato.

5. Per coloro che siano iscritti all'Ente da non oltre tre anni e fino al compimento del 35° anno di età, il contributo minimo è ridotto ad un terzo, su istanza documentata dell'interessato.

5bis. Per gli iscritti all'Ente che abbiano conseguito nel corso dell'anno un reddito netto di lavoro autonomo, anche sotto forma di prestazione coordinata e continuativa, derivante dall'esercizio di attività professionale di cui al precedente art. 1, comma 2, inferiore al doppio del contributo soggettivo minimo di cui al comma 3 del presente articolo, il contributo soggettivo minimo è ridotto, su istanza documentata dell'interessato, ad un quinto.

È consentito all'interessato che si avvalga della facoltà di cui al presente comma, di integrare il contributo minimo versato in misura ridotta alle condizioni che saranno stabilite tempo per tempo dal Consiglio di amministrazione.

6. I contributi soggettivi obbligatori sono deducibili ai fini dell'imposizione diretta.

Articolo 4 Contributo integrativo

1. Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all'Ente il relativo ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

- 2.** La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata nella misura del due per cento ed è riscossa direttamente dall'iscritto medesimo contestualmente alla percezione del corrispettivo, previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale.
- 3.** La maggiorazione percentuale e la base imponibile di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale autonoma.
- 4.** Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile. È soggetto ad IVA.
- 5.** I soggetti di cui al comma 1 sono annualmente tenuti a versare, come contributo integrativo obbligatorio minimo, un importo pari a 60 euro (sessanta/00).
- 6.** In caso di fattura emessa da studio associato comprendente un iscritto all'ente, la fattura evidenzia l'importo di maggiorazione riferibile all'iscritto medesimo da versare all'Ente.
- 7.** È esente da maggiorazione di cui al presente articolo, la fattura emessa da un iscritto verso altro iscritto all'Ente nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario, e sempre che il contributo integrativo sia stato comunque applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario.

Articolo 4bis

Contribuzione dovuta dagli iscritti titolari di rapporto di convenzione

- 1.** L'obbligo contributivo di cui ai precedenti artt. 3 e 4 viene assolto anche mediante la contribuzione complessivamente versata direttamente all'Ente da istituzioni ed enti pubblici e privati che, in via convenzionale, in applicazione di accordi collettivi nazionali, assumono l'obbligo di contribuire, nell'ambito del rapporto di collaborazione anche mediante trattenuta sul corrispettivo, per conto e nell'interesse di iscritto convenzionato, con decorrenza dalla data di applicazione delle norme contrattuali che regolino tale aspetto dei rapporti tra le istituzioni ed enti medesimi e l'iscritto. L'eventuale eccedenza di contributo, rispetto alla misura minima di cui al precedente art. 3, resta accreditata sul conto dell'iscritto. I contributi riferibili ad importi corrisposti a titolo di compensi arretrati, derivanti dall'applicazione di accordi collettivi di lavoro di cui al precedente capoverso, vengono imputati sul conto dell'iscritto, indipendentemente dall'esercizio dell'opzione di cui all'art. 3, comma 1 bis, con riferimento all'anno nel quale sono stati percepiti, senza che gli stessi costituiscano base per il calcolo dell'acconto di cui al successivo art. 7, comma 1.
- 2.** Fino a quando non interverranno i necessari chiarimenti sull'applicazione dell'art. 23 del DPR n. 458/98, ovvero verrà stipulato, un nuovo Accordo Collettivo Nazionale,

gli importi che pervengono all'Ente da parte di aziende od enti a titolo di contribuzione previdenziale, verranno accreditati sulla posizione individuale dell'iscritto, previa deduzione dell'importo corrispondente della contribuzione integrativa.

In caso di incapienza della contribuzione così versata rispetto al coacervo del reddito professionale netto, ovvero dei corrispettivi lordi, percepiti dall'iscritto, questi dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto con l'applicazione dei soli interessi per ritardato pagamento calcolati ad un tasso annuo equivalente a quello di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti per ciascun anno solare, con decorrenza dal giorno posteriore all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento; i termini per l'applicazione delle sanzioni, di cui al comma 3 dell'art. 10, decorreranno invece dalla data di ricezione da parte dell'interessato della richiesta di versamento compensativo.

3. Gli iscritti titolari di rapporti convenzionali ai sensi degli accordi collettivi nazionali vigenti nelle aziende sanitarie e ospedaliere che cessano dal rapporto convenzionale, non sono tenuti al versamento dell'acconto nell'anno in cui si realizza la cessazione del predetto rapporto di lavoro, salvo che non esercitino la libera professione di psicologo anche ad altro titolo per il quale sono tenuti al versamento relativamente agli importi dichiarati per tale attività.

4. I versamenti da parte degli Enti competenti, in favore di soggetti non più iscritti all'Enpap di cui al punto 3, riferiti a precedenti periodi di vigenza del rapporto convenzionale, non danno luogo all'obbligo di nuova iscrizione, per tale titolo, per i soggetti interessati.

5. Considerata la eccezionalità della previsione normativa dei professionisti convenzionati, le cui modalità contributive sono fissate da Accordi Collettivi, le somme corrisposte dai datori di lavoro a partire dal 1996 sono imputate sulle singole posizioni previdenziali con diritto alla rivalutazione a decorrere esclusivamente dall'anno di versamento. I ritardati versamenti saranno evidenziati sugli estratti conto annuali per permettere agli iscritti eventuali azioni di rivalsa nei confronti del datore di lavoro.

Articolo 5

Frazionabilità dei contributi

Per ogni anno solare, in cui l'iscrizione all'Ente risulti di durata inferiore all'anno stesso, i contributi annui soggettivi ed integrativi minimi obbligatori sono ridotti a tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'Ente. Si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni. Rimane comunque fermo l'obbligo di versare i predetti contributi sull'intero ammontare del reddito effettivamente conseguito.

Articolo 6

Variabilità dei contributi

- 1.** La percentuale di cui all'art. 3, comma 1, nonché i contributi minimi di cui agli artt. 3 e 4, possono essere variati ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 2.** I contributi soggettivi ed integrativi sono dovuti anche dai pensionati che restano iscritti all'Ente.
- 3.** In applicazione dell'art. 18, comma 11 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la Legge 15 luglio 2011, n. 111, è dovuto un contributo soggettivo minimo con aliquota pari al 50% di quella prevista dal precedente art. 3, comma 1, a partire dalla data di decorrenza del collocamento in pensione. E' fatta salva la possibilità di optare per la contribuzione percentuale soggettiva di cui all'art. 3, commi 1 e 1bis.

Articolo 7

Pagamento dei contributi

- 1.** I contributi minimi di cui agli articoli 3, comma 3, e 4, comma 5, ovvero il settanta per cento dei contributi dovuti per il secondo anno precedente, se superiore ai contributi minimi di cui sopra, devono essere versati entro il 1° marzo di ogni anno, quale contributo in acconto sui redditi prodotti nell'anno precedente.
Se l'iscritto prevede di aver percepito, nell'anno nel quale l'acconto si riferisce, un reddito inferiore rispetto a quanto dichiarato nell'ultima dichiarazione, di cui all'art. 11, può ridurre la misura dell'acconto dovuto in ragione di tale minor reddito.
Qualora il minor importo versato risulti inferiore al 70% di quanto dovuto complessivamente per l'anno di riferimento, sulla differenza non versata in acconto si applicano le sanzioni e gli interessi di mora di cui all'art. 10.
Coloro che si cancellino dall'Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 5, sono comunque tenuti al versamento dei contributi minimi soggettivo, ed integrativo, nella misura prescritta da tale ultima norma.
Per gli iscritti di cui all'articolo 6, comma 3, il contributo soggettivo dovuto in acconto è pari al 50% dell'aliquota prevista dal precedente art. 3, comma 1, anche se nell'anno precedente il medesimo contributo è stato corrisposto, allo stesso titolo, sulla base di una maggiore aliquota.
I soggetti di cui all'art. 1 comma 6, nonché gli eredi degli iscritti deceduti limitatamente all'anno in cui è intervenuto il decesso, non sono obbligati, per l'anno di riferimento, al versamento dell'acconto.
L'iscritto, qualora per l'anno precedente abbia versato a saldo i contributi esercitando l'opzione per la maggiore aliquota rispetto a quella minima prevista dall'art. 3, comma 1, deve comunque calcolare il 70%, di cui al primo capoverso, sulla aliquota minima, pari al 10 %.

2. Le maggiori somme rispetto a quanto indicato al comma 1, in quanto dovute, anche a seguito del l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 3, comma 1 bis, sono versate integralmente, arrotondando i versamenti all'euro più vicino, contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 11, per l'intero importo dovuto sul reddito di lavoro professionale autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, risultante dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Qualora i versamenti di cui al comma 1 risultino superiori ai contributi dovuti a saldo, l'iscritto ha facoltà di richiederne la restituzione; in caso contrario l'Ente provvede a riportarli come anticipo sulle somme dovute per l'anno successivo.

3. Per l'anno 1996, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a comunicare all'Ente, entro il termine di cui all'art. 11 ed ai fini dell'apertura della posizione previdenziale personale, la tipologia della propria attività professionale autonoma, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale ed il proprio domicilio. Nel caso di inizio dell'attività lavorativa posteriore al termine di cui all'art. 11, la comunicazione andrà effettuata entro 30 giorni da tale inizio.

4. L'Ente può provvedere alla riscossione dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità e, in genere, alla riscossione degli altri contributi dovuti, nonché delle sanzioni e degli interessi:

- 1) mediante apposite convenzioni con primarie istituzioni finanziarie;
- 2) mediante i versamenti unitari previsti dal capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- 3) mediante ulteriori strumenti di pagamento messi a disposizione dal sistema bancario e postale;
- 4) avvalendosi delle procedure ingiuntive ed esecutive di legge.

Le modalità di pagamento in concreto utilizzabili per le singole categorie di contributi, interessi e sanzioni sono stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con effetto dal 60° giorno successivo.

5. Ai fini della riscossione l'Ente potrà in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita.

6. I termini di pagamento e di riscossione possono essere modificati con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente, ed approvazione da parte delle autorità competenti.

7. I contributi minimi ed a percentuale, soggettivi ed integrativi, sono dovuti rispettivamente dal 1 gennaio 1996 e dal 17 marzo 1996. Per il 1996 il contributo integrativo minimo è di lire 90.000.

8. Il pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi può essere effettuato per conto dell'iscritto all'Ente da istituzioni pubbliche o private in presenza di specifiche norme contrattuali che regolino tale aspetto dei rapporti tra le istituzioni medesime e l'iscritto all'Ente. L'obbligo contributivo resta comunque a carico dell'iscritto.

Articolo 8

Prescrizione dei contributi

- 1.** La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio interviene con il decorso di cinque anni.
- 2.** Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente regolamento, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui al successivo art. 11.

Articolo 9

Restituzione dei contributi

- 1.** Coloro che al compimento dell'età pensionabile cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall'iscrizione all'Ente senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto a pensione, possono chiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati, in misura pari al montante contributivo individuale, riferito al 1° gennaio dell'anno di riferimento della domanda di restituzione, determinato ai sensi dell'art. 14.
- 2.** Qualora, posteriormente alla liquidazione di cui al precedente comma abbia nuovamente luogo l'iscrizione all'Ente ai fini della contribuzione soggettiva, all'interessato è riconosciuta la facoltà di ricostituire la posizione assicurativa mediante restituzione, entro sei mesi dalla nuova iscrizione, dell'importo liquidato maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente dalla liquidazione delle somme al versamento effettuato dall'iscritto.
- 3.** Se l'iscritto, nonostante l'ulteriore versamento dei contributi, non consegue almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto a pensione, l'importo complessivo versato gli sarà restituito con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

CAPO TERZO

DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI

Articolo 10

Sanzioni per ritardo nel pagamento dei contributi

- 1.** Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli artt. 3 e seguenti comporta l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura dello 0,60% o in misura pari alla diversa percentuale che verrà determinata dal Consiglio di amministrazione

con un'apposita delibera con decorrenza dall'anno successivo. Detta percentuale di interessi è riferita a ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dal giorno successivo all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento.

2. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione di cui all'art. 11 all'Ente, gli interessi di mora decorrono sulle maggiori somme dovute dal giorno in cui le medesime avrebbero dovute essere versate.

3. Il ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti commi, se superiori a 150 giorni, comporta inoltre una sanzione pari al 10% del capitale non pagato tempestivamente.

3 bis. Entro il periodo di tempo di cui al comma 3 l'iscritto potrà optare per un versamento in unica soluzione o, in alternativa, per un versamento rateizzato mensile, con l'applicazione degli interessi dello 0,60% o in misura pari alla diversa percentuale che verrà determinata dal Consiglio di amministrazione con un'apposita delibera con decorrenza dall'anno successivo.

4. Nel caso in cui si verificano, per più di una annualità, omessa comunicazione ovvero omesso pagamento, l'Ente ne dà comunicazione ai Consigli regionali e provinciali dell'Ordine ai fini degli articoli 26 e 27 della legge n. 56/89.

Quanto sopra si applica anche nei casi di infedele comunicazione o quando l'importo dichiarato all'Ente sia inferiore alla metà di quello effettivo.

Articolo 11

Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nei casi di omessa, ritardata, o infedele comunicazione

1. Tutti i soggetti di cui all'art. 1 devono annualmente comunicare all'Ente per via telematica o con lettera raccomandata, da inviare entro il 1° ottobre di ogni anno, l'ammontare del reddito professionale netto di lavoro autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno di riferimento nonché l'ammontare dei corrispettivi lordi di lavoro autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, incassati nell'anno. A partire dalla comunicazione dei redditi professionali prodotti nell'anno 2012 la suddetta comunicazione deve essere resa esclusivamente in via telematica.

La comunicazione deve essere presentata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale nonché quella relativa allo stato di famiglia nonché le altre informazioni richieste dall'Ente.

Il saldo contributivo risultante dalla comunicazione va versato entro il 1° ottobre di ogni anno.

- 2.** Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno di riferimento con l'indicazione dell'anno e dell'imponibile IRPEF definito, l'imponibile complessivo ai fini IRPEF per l'anno di riferimento e l'ammontare dei corrispettivi lordi di lavoro autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, incassati nell'anno.
- 3.** In caso di morte dell'iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativo all'anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro quattro mesi dalla scadenza a carico dei medesimi per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Relativamente ad altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione dovrà essere inoltrata dagli eredi entro quattro mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.
- 4.** L'omessa, la ritardata o infedele (per difetto) comunicazione che dia luogo a maggiore contribuzione di cui ai commi precedenti comporta di per sé l'applicazione di una sanzione pari a 10,00 euro ove il ritardo sia contenuto entro i sette giorni successivi alla scadenza e a 50,00 euro ove il ritardo ricada tra l'ottavo ed il novantesimo giorno successivo alla scadenza. Oltre il novantesimo giorno viene applicata una sanzione pari a 100,00 euro.
- 5.** Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei moduli predisposti dall'Ente, anche per via telematica le comunicazioni devono essere rese obbligatoriamente avvalendosi delle procedure telematiche messe a disposizione dall'Ente a partire dalla comunicazione dei redditi professionali prodotti nell'anno 2012.
- 6.** I Consigli degli Ordini devono comunicare all'Ente, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, le variazioni intervenute agli Albi professionali relativamente al semestre precedente.
- 7.** L'Ente ha la facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi, limitatamente agli ultimi cinque anni.
- 8.** L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, nonché dagli altri Enti previdenziali che gestiscono contributi obbligatori, le informazioni relative alle dichiarazioni di tutti gli psicologi iscritti agli Ordini professionali ai quali non è fatto divieto di svolgere la libera professione, nonché dei pensionati e cancellati dall'Enpap.

TITOLO II
ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI

CAPO PRIMO
PRESTAZIONI

Articolo 12
Prestazioni

- 1.** L'Ente corrisponde ai propri iscritti le seguenti prestazioni:
 - a) pensione di vecchiaia;
 - b) pensione di invalidità;
 - c) pensione ai superstiti, di reversibilità e indiretta;
 - d) indennità di maternità;
 - e) prestazioni assistenziali.

- 2.** Tutte le pensioni ed indennità sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

CAPO SECONDO
PENSIONE DI VECCHIAIA

Articolo 13
Pensione di vecchiaia

- 1.** La pensione di vecchiaia è corrisposta al l'iscritto che abbia compiuto almeno sessantacinque anni di età, a condizione che risultino dallo stesso versati ed accreditati almeno cinque anni di effettiva contribuzione all'Ente.
- 2.** Il diritto al trattamento pensionistico può essere esercitato anche in età successiva.

- 3.** Ove l'iscritto prosegua l'attività professionale anche dopo il collocamento in pensione, egli deve continuare a versare all'Ente il contributo soggettivo e integrativo in relazione ai redditi professionali dallo stesso conseguiti.
- 4.** I contributi soggettivi versati a partire dall'anno di decorrenza della pensione daranno titolo ad un supplemento di pensione a favore dell'iscritto calcolato con il sistema contributivo di cui al successivo art. 14, liquidabile con cadenza biennale, mediante trasformazione in rendita sulla base dei coefficienti di cui all'allegata tabella A.

Articolo 14

Determinazione della pensione di vecchiaia

1. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella «A» allegata, relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento.

2. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi la frazione di anno.

3. Il montante contributivo individuale, costituito dal complesso dei contributi soggettivi, viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dell'anno medesimo, secondo il tasso di capitalizzazione.

4. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti è almeno pari, se positivo, al tasso annuo di variazione nominale del PIL di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995 n. 335.

Il Consiglio di amministrazione, in occasione della predisposizione del bilancio consuntivo annuale, sulla base delle risultanze del bilancio tecnico attuariale, può attribuire al montante di ciascuno degli iscritti, come sopra determinato, un importo aggiuntivo in misura proporzionale al montante stesso. L'entità complessiva di tali importi aggiuntivi è definita, fatte salve le previsioni di cui al comma successivo, in misura corrispondente fino al 100% della differenza fra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito nell'anno di riferimento del bilancio, ed il totale degli importi attribuiti a titolo di capitalizzazione minima dei montanti.

5. È istituito un fondo di riserva destinato ad accogliere l'eventuale differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e l'importo attribuito ai montanti ed ai trattamenti pensionistici in essere. Il Consiglio di amministrazione adotterà ogni provvedimento necessario per il riequilibrio della gestione, anche con diretta incidenza sulla misura dell'aliquota contributiva, e ciò particolarmente nel caso in cui il rendimento annuo degli investimenti risulti inferiore alla variazione nominale del PIL.

Ai fini dell'attribuzione dell'importo aggiuntivo di cui al precedente comma 4, dalle risultanze del bilancio tecnico attuariale, redatto in base alla normativa vigente, deve essere assicurato il rispetto dell'equilibrio tecnico, economico e finanziario dell'Ente.

6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5, sentiti i Ministeri vigilanti e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, i parametri per il calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo potranno essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria ed al complessivo assetto previdenziale dell'Ente.

Articolo 15

Aliquota di computo della pensione

L'aliquota per il computo della pensione è pari alla percentuale di contribuzione soggettiva versata tempo per tempo dall'iscritto ai sensi degli artt. 3, commi 1 e 1 bis, e 4 bis del Regolamento di previdenza. Tale percentuale può essere variata con delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 509/94.

Articolo 16

Decorrenza della pensione dei trattamenti pensionistici

I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi del l'evento da cui nasce il diritto per le pensioni di vecchiaia, di reversibilità e indirette e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni di invalidità. I supplementi di pensione di cui al precedente art. 13, comma 4) decorrono dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di decorrenza della pensione di vecchiaia.

Articolo 17

Invio estratto conto annuale

Ad ogni assicurato è annualmente inviato, anche tramite messaggio sulla casella di posta elettronica certificata comunicata all'Ente, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le altre notizie relative alla posizione assicurativa.

CAPO TERZO

DELLA PENSIONE DI INABILITÀ E DI INVALIDITÀ

Articolo 18

Pensione di inabilità

1. L'iscritto ha diritto alla pensione di inabilità a qualsiasi età, quando sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale specifica; b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione; c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale specifica e la cancellazione dall'albo professionale.

- 2.** La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
- 3.** La pensione di inabilità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alle lettere a) b) c) del presente articolo.
- 4.** Il pensionato di inabilità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dall'Ente allo scopo di accertare la permanenza della condizione di inabilità. L'onere di tale accertamento è a carico dell'ente.
- 5.** La pensione è incumulabile con il trattamento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- 6.** L'Ente ha titolo alla surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti dell'autore del danno che ha determinato la inabilità e può comunque revocare la pensione nel caso in cui per l'evento che ha determinato l'inabilità all'iscritto sia integralmente risarcito dal responsabile del danno.
- 7.** Il diritto alla pensione di inabilità è comunque attribuito anche in caso di decesso del richiedente la prestazione prima che l'Ente abbia accertato la effettiva esistenza dello stato di inabilità e questo potrà essere desunto dalla documentazione medica presentata.
- 8.** L'Ente elabora apposito regolamento che definisce i profili sostanziali e procedurali per l'accertamento dello stato di inabilità.

Articolo 19

Calcolo della pensione di inabilità

L'importo della pensione di inabilità è determinato secondo il sistema delineato negli artt. 14 e 15. Il coefficiente di trasformazione è quello relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, o quella relativa all'età minima prevista dalla tabella in caso di età inferiore.

Articolo 20

Pensione di invalidità

1. L'iscritto ha diritto alla pensione di invalidità quando sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o di difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo 'iscrizione all'Ente, a meno di un terzo; b) risultino versate a suo favore almeno cinque annualità di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla domanda di pensione.

- 2.** La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
- 3.** La pensione di invalidità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alle lettere «a» e «b» del precedente comma.
- 4.** Il pensionato di invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dall'Ente allo scopo di accertare la permanenza delle condizioni di invalidità. L'onere di tale accertamento è a carico dell'Ente.
- 5.** La pensione di invalidità è incumulabile con il trattamento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali.
- 6.** L'Ente ha titolo alla surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti dell'autore del danno che ha determinato l'invalidità e può comunque revocare la pensione nel caso in cui l'evento che ha determinato l'invalidità all'iscritto sia integralmente risarcito dal responsabile del danno.
- 7.** L'Ente elabora apposito regolamento che definisce i profili sostanziali e procedurali per l'accertamento dello stato di invalidità.
- 8.** Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia può chiedere la liquidazione di quest'ultima secondo il sistema contributivo di cui al precedente art. 14 in sostituzione della pensione di invalidità.

Articolo 21

Calcolo della pensione di invalidità

L'importo della pensione di invalidità è determinato secondo il sistema delineato negli artt. 14 e 15. Il coefficiente di trasformazione è quello relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, o quella relativa all'età minima prevista dalla tabella in caso di età inferiore.

CAPO QUARTO

DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

Articolo 22

Pensione ai superstiti

- 1.** Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione di cui alla lettera b) del precedente art. 18, spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al

lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'iscritto o del pensionato risultino a suo carico.

2. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché al momento della morte del pensionato o dell'iscritto risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.

3. Il limite di 18 anni di età è elevato a 21 qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequentino l'Università, purché i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito.

Articolo 23

Liquidazione della pensione di reversibilità ai superstiti

1. La pensione in favore dei superstiti di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 22 è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata in base agli artt. 14 e 15:

- a) 60% al coniuge;
- b) 70% al figlio unico se manca il coniuge;
- c) 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
- d) 40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
- e) 15% a ciascun genitore;
- f) 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.

La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato.

2. Per il calcolo della pensione ai superstiti dell'assicurato, nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.

3. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.

4. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Re pubblica 25 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'iscritto o del pensionato e il compimento del diciottesimo anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della maggiore età.

5. I trattamenti ai superstiti sono incumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Articolo 24

Cessazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità

Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:

- a) per il coniuge superstite, qualora passi a nuove nozze;
- b) per i figli, al compimento del diciottesimo anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 20;
- c) per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità;
- d) per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.

Articolo 25

Restituzione dei contributi in favore dei superstiti

Qualora non esistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'iscritto, ai medesimi superstiti compete la restituzione dei contributi secondo le modalità di cui al precedente articolo 9 in misura proporzionale alle percentuali indicate all'art. 23 comma 1.

Articolo 26

Perequazione automatica delle pensioni

Le pensioni erogate in forza del presente regolamento sono annualmente rivedute in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dal ISTAT.

CAPO QUINTO

CONTRIBUTI VOLONTARI, RISCATTO E CUMULO

Articolo 27

Contribuzione volontaria

- 1.** L'iscritto di cui all'art. 1 qualora cessi l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari all'Ente.
- 2.** A tal fine l'iscritto deve presentare domanda di autorizzazione all'Ente, il cui accoglimento è subordinato alla conservazione dell'iscrizione all'Albo.

3. Tale facoltà è concessa purché l'iscritto possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento.

4. L'iscritto che si avvale di tale facoltà deve corrispondere il contributo soggettivo maggiorato del contributo integrativo nella misura dei rispettivi minimi, nonché del contributo di maternità di cui all'art. 30.

5. Il contributo soggettivo di cui al precedente comma è annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT.

6. L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, ove interrompa il versamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il versamento dell'ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora al tasso legale.

Articolo 28

Riscatto periodi precedenti all'istituzione dell'ente di previdenza e riscatto periodi precedenti l'inizio dell'attività lavorativa autonoma

1. L'iscritto ha facoltà di richiedere il riscatto degli anni di attività professionale precedenti l'istituzione dell'Ente, a partire dall'anno di iscrizione all'albo professionale, purché possa far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione alla gestione. Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto saranno disciplinati dall'Ente, mediante regolamento da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

2. L'iscritto ha facoltà di richiedere il riscatto degli anni di studio (corso di laurea, corso di specializzazione in Scuole riconosciute) precedenti l'iscrizione all'Ente, purché possa far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione alla gestione. Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto saranno disciplinati dall'Ente, mediante regolamento da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Articolo 29

Cumulabilità della pensione di vecchiaia con redditi da lavoro dipendente e con quelli da lavoro autonomo

La pensione di vecchiaia di cui al presente Regolamento è cumulabile con altri redditi da lavoro autonomo o dipendente nella misura prevista dall'art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 335/95.

CAPO SESTO

INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Articolo 30

Destinazione e misura dell'indennità

- 1.** Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, anno di costituzione dell'Ente, una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dalla legge 11 dicembre 1990, n.379.
- 2.** Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità si provvede con un contributo annuo nella misura vigente tempo per tempo a carico di ogni iscritto all'Ente, da versare entro il 1° marzo di ogni anno.
- 3.** Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione di cui al precedente comma, il Consiglio di amministrazione adotterà i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379.
- 4.** I contributi obbligatori di cui al comma 2 sono deducibili ai fini dell'imposizione diretta.

CAPO SETTIMO

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Articolo 31

Integrazioni al minimo

- 1.** Con delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, l'Ente può disporre l'integrazione al minimo dei trattamenti previdenziali fino ad un importo corrispondente a quello dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- 2.** L'adozione della delibera di cui al precedente comma è condizionata alle disponibilità volta a volta esistenti nel fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà.

Articolo 32

Forme di assistenza facoltative

L'Ente può provvedere alla attuazione di forme di assistenza facoltative ai sensi dell'art. 3, comma 3, dello Statuto attraverso deliberazione del Consiglio di indirizzo generale da sottoporre al Ministero del Lavoro, che preveda la costituzione di uno specifico fondo finanziato nella misura stabilita da apposita delibera del Consiglio di amministrazione a valere su una percentuale degli avanzi di gestione del conto separato della contribuzione integrativa. Il Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla approvazione provvede ad emanare relativo regolamento di attuazione.

Articolo 33

Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione per comunicazioni, pagamenti e rettifiche effettuati entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del Decreto Ministeriale di riconoscimento dell'Ente, non si applicano sanzioni né interessi di mora.

TABELLA A (Art. 14, comma 1)

Coefficienti di trasformazione

(in vigore dal 1° gennaio 2016)

<i>Età</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Età</i>	<i>Coefficiente</i>
57	4,246%	74	7,590%
58	4,354%	75	7,971%
59	4,468%	76	8,391%
60	4,589%	77	8,853%
61	4,719%	78	9,358%
62	4,856%	79	9,912%
63	5,002%	80	10,522%
64	5,159%	81	11,191%
65	5,326%	82	11,929%
66	5,506%	83	12,750%
67	5,700%	84	13,661%
68	5,910%	85	14,669%
69	6,135%	86	15,775%
70	6,378%	87	16,987%
71	6,643%	88	18,308%
72	6,930%	89	19,771%
73	7,245%	90	21,317%